

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, ANGELONI e MARTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1984

Modifica all'articolo 2 della legge 16 maggio 1977, n. 230, recante modifiche alla legge 21 febbraio 1963, n. 491, sull'assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa

ONOREVOLI SENATORI. — Con le leggi 21 febbraio 1963, n. 491, e 16 maggio 1977, n. 230, l'Amministrazione delle finanze è stata autorizzata ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Pisa alcuni terreni della tenuta di Tombolo ed alcuni fabbricati che insistono sui medesimi, prima in dotazione della Corona.

In particolare, l'articolo 2 della legge 16 maggio 1977, n. 230, prevede che i terreni della sopra menzionata tenuta, situati ad est della via Vecchia Livornese, possono essere utilizzati per insediamenti di attività didattiche, scientifiche e di ricerca nei settori delle scienze fisiche e naturali ed essere subconcessi soltanto per attività scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

Quest'ultima precisazione appare restrittiva, in quanto possono essere interessati allo sviluppo di attività scientifiche di rilevante interesse nazionale in quelle aree anche altri enti pubblici di ricerca; l'università di Pisa e la stessa regione Toscana, infatti, hanno interesse ad incrementare l'attività di ricerca sia per lo sviluppo del territorio, sia per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Onorevoli senatori, per queste brevi ma evidenti motivazioni si ritiene indispensabile la presentazione dell'unito disegno di legge, che consta di un articolo unico e che si sottopone all'approvazione del Senato.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1977, n. 230, dopo le parole: « Consiglio nazionale delle ricerche », sono aggiunte le altre: « e di altri enti pubblici di ricerca ».